



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

10 OTTOBRE 2023

### LE MODIFICHE AL CALENDARIO PER ADEMPIMENTI E SCADENZE

Il Consiglio dei Ministri nella giornata del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe, introducendo disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che tra le altre, il nuovo testo normativo prevede:

- proroga al **30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- -proroga dal 30 settembre 2023 al **15 novembre 2023 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle crypto-attività;**
- rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
- **anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;**
- **proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa**, estese fino all'80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

### ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2023, per anno d'imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

### LA SANATORIA DA IRREGOLARITÀ FORMALI AL 31 OTTOBRE 2023

Si ricorda che con il Decreto Bollette (DI 34/2023) è stato rinviato il termine per la **definizione delle irregolarità formali**; il cui termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al **31 ottobre 2023**.

Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

### L'ANNULLAMENTO DELL'OPZIONE SUPERBONUS IN COMPENSAZIONE

L'Agenzia Entrate con il [provvedimento 23.09.2023, n. 332687](#) ha reso possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.

La richiesta dovrà essere effettuata sulla piattaforma web di cessione dei crediti, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l'attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l'ammontare del credito originario.

## **RICHIESTA DI RIMBORSO DA SOGGETTI ITALIANI PER L'IVA VERSATA IN UN ALTRO STATO UE ENTRO IL 30 SETTEMBRE**

L'art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72 consente ai soggetti passivi d'imposta italiani di chiedere il rimborso dell'IVA pagata in un altro Paese comunitario.

Per richiedere il rimborso dell'Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dig n. 18/2010).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il **30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma**.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita "[Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario](#)". Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla "[Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati](#)".

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325 - email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it - telefono: Centro di assistenza telefonica: 800.89.41.41/800.89.35.35 - con scelta selezione operatore 2 - Area non residenti.

## **LETTERE DI COMPLIANCE PER I FORFETTARI**

Con il [Provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023](#), l'Agenzia Entrate ha reso noto di aver disposto le **comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfetario (L. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF**.

L'Agenzia Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l'altro consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, denominata "*Cassetto fiscale*", sezione "*L'Agenzia scrive*".

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righe da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d'impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l'ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l'intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Quindi, i contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del Modello Redditi 2022 PF gli elementi informativi obbligatori, possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

**Si segnala che è estremamente probabile l'introduzione di una norma che differisce al 2024 l'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell'invio di lettere compliance. Con un comunicato stampa del 26 settembre 2023, il CNDCEC ha espresso apprezzamento per la predetta soluzione.**

## **UNA SOLA DELEGA PER AGENZIA ENTRATE E AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE**

Il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia Entrate, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i servizi web dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

1. persone di fiducia
2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali
3. genitori

La domanda va presentata all'Agenzia Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio *web* "Consegna documenti e istanze". L'abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi *online* disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un'altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell'Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai "rappresentanti", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità

genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi *online* dell’Agenzia Entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, potranno richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi *online* di una delle due Agenzie. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi *online* dell’Agenzia Entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi *online*, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate:

- dichiarazione precompilata
- cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”)
- fatturazione elettronica – le tue fatture
- stampa modelli F24
- pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia
- ricerca ricevute
- ricerca identificativi dei file inviati
- ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia
- ricerca documenti
- consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili
- interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
- altre comunicazioni
- duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale
- comunica e gestisci i tuoi contatti
- controlla Pin
- ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
- ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile:

- visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000
- consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni
- consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria
- presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’articolo 19, comma 1, del Dpr n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

#### **COS’È E COME FUNZIONA L’ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST ANTIMAFIA**

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. **Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.**

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche

antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".